

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 dicembre 2014, n. 206.

**Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare l'articolo 21, che stabilisce che lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro:

al comma 1 istituisce presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;

al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse;

al comma 3 stabilisce che gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario dell'Assistenza i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione dell'istituzione del Casellario dell'Assistenza sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il quale:

al primo periodo, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

al terzo periodo, prevede che a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al primo periodo del medesimo articolo 5, comma 1, sopra citato, siano abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

al quarto periodo, stabilisce che le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che:

al comma 1 stabilisce, tra l'altro, che al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi relativi a diverse disposizioni in materia di politiche sociali e assistenziali;

al comma 2 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, inte-



grate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari medesimi e con tutti gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'Assistenza nonché che tutte le informazioni ivi presenti siano utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio e, in particolare, ai fini dell'alimentazione del sistema informativo dei servizi sociali;

al comma 3 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni del Casellario anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS;

al comma 4 stabilisce che le modalità di attuazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;

Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE», in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 23 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2014, con il quale è stata richiesta una riorganizzazione e rimodulazione dello schema di regolamento ai fini dell'espressione in via definitiva del parere;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2014, le cui osservazioni sono state integralmente recepite;

Viste le comunicazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota n. 29/0003111/L

dell'11 luglio 2014, nonché, in esito ai contatti con il citato Dipartimento, con nota n. 29/0003578/L del 4 agosto 2014;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, n. DAGL-0008734-P del 24 settembre 2014, con la quale si comunica il nulla osta all'ulteriore seguito del provvedimento;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

Art. 1.


### *Finalità e definizioni*

1. Con il presente decreto si definiscono le caratteristiche del casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, secondo le modalità di cui all'articolo 6, parte della base conoscitiva del sistema informativo dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Per tali finalità confluiscono nel casellario, secondo le modalità di cui all'articolo 3, le informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui al decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente «Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE». Il casellario acquisisce altresì le informazioni sulle altre prestazioni sociali, la cui erogazione non è condizionata alla verifica della situazione economica dei beneficiari, organizzate in apposita banca dati, secondo le modalità di cui all'articolo 4. Il casellario acquisisce infine, in caso di prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali, le informazioni sulla valutazione dei beneficiari, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Casellario»: il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

b) «Prestazioni sociali»: si intendono le prestazioni di natura assistenziale, ovvero, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto



quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

*c)* «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

*d)* «Prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS»: prestazioni di natura previdenziale o comunque rivolte esclusivamente ai lavoratori, che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti assumono rilievo per le finalità del sistema informativo dei servizi sociali;

*e)* «Agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS»: agevolazioni tributarie che per natura, categorie dei beneficiari e obiettivi perseguiti sono assimilabili alle prestazioni sociali, per quanto non erogate in forma diretta mediante trasferimenti monetari;

*f)* «Posizione assistenziale»: si intende l'insieme delle informazioni relative alle prestazioni sociali e prestazioni sociali agevolate poste in essere su un dato beneficiario corredate dalle informazioni sul beneficiario stesso;

*g)* «Ente erogatore»: ente che nella sua qualità di titolare dell'erogazione di prestazioni sociali effettua altresì la rilevazione delle informazioni per il Casellario individuate dal presente decreto;

*h)* «Servizio sociale professionale»: complessivo insieme di interventi attivati per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali. Comprende, tra l'altro, le funzioni di presa in carico, progettazione, valutazione multidimensionale, inserimento in strutture residenziali e centri diurni;

*i)* «Presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;

*l)* «SISS»: sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

*m)* «SINBA»: sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie;

*n)* «SINA»: sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti;

*o)* «SIP»: sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;

*p)* «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

*q)* «ISR»: indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

*r)* «ISP»: indicatore della situazione patrimoniale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

## Art. 2.

### *Casellario dell'assistenza*

1. Il Casellario è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali ed ha compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi alle caratteristiche delle prestazioni sociali erogate, nonché, secondo le modalità di cui all'articolo 5, delle informazioni utili alla presa in carico dei soggetti aventi titolo alle medesime prestazioni, incluse le informazioni sulle caratteristiche personali e familiari e sulla valutazione del bisogno.

2. Gli enti locali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali e di prestazioni sociali agevolate mettono a disposizione del Casellario le informazioni di propria competenza individuate dal presente decreto. Resta fermo che il Casellario raccoglie informazioni connesse alle sole prestazioni sociali per la cui erogazione è necessaria l'identificazione del beneficiario. Le informazioni raccolte dal Casellario sono rese disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 6, fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3. Ai fini della trasmissione delle informazioni, gli enti locali possono avvalersi del sistema pubblico di connettività attraverso servizi di cooperazione applicativa.

3. Il Casellario è costituito dalle seguenti componenti:

*a)* banca dati delle prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, nonché al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013;

*b)* banca dati delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4;

*c)* banca dati delle valutazioni multidimensionali, di cui all'articolo 5, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

4. L'elenco delle prestazioni di riferimento per le banche dati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 è riportato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'elenco è unitario, atteso che per la medesima tipologia di prestazione, nei casi previsti



dalle disposizioni vigenti, l'erogazione può essere sottoposta o meno alla verifica della condizione economica dei beneficiari.

5. L'INPS provvede a cancellare la posizione assistenziale dal Casellario trascorsi 5 anni dall'anno di ultima erogazione di una prestazione sociale al beneficiario interessato.

6. Le modalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma 3, sono definite dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, con il medesimo decreto direttoriale di cui all'articolo 7, comma 5.

### Art. 3.

#### *Banca dati delle prestazioni sociali agevolate*

1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate, come definite all'articolo 1, comma 2, lettera c), raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali agevolate loro erogate. L'elenco delle prestazioni sociali che possono assumere la qualifica di prestazioni sociali agevolate è riportato, unitamente con quello generale delle prestazioni sociali, nelle apposite sezioni A1, A2 e A3 della Tabella 1, che recepisce ed integra l'elenco di cui alla Tabella 1 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013. Nel caso in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari, la prestazione medesima è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4. Per le prestazioni sociali agevolate che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad ampliare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:

- a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate;
- d) informazioni relative al valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età.

3. Le informazioni, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono individuate nella Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto e che recepisce ed integra la Tabella 2 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013.

4. Le informazioni di cui al comma 2, lettera d) sono estratte dal sistema informativo dell'ISEE di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Oltre che per le finalità di cui all'articolo 6, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono utilizzate anche al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, nonché all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni. A tal fine l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono alle informazioni contenute nella banca dati prestazioni sociali agevolate secondo le modalità di cui all'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### Art. 4.


#### *Banca dati delle prestazioni sociali*

1. La banca dati delle prestazioni sociali raccoglie le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali, che non sono state già incluse nella banca dati di cui all'articolo 3, nonché sulle prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), e sulle agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). L'elenco delle prestazioni sociali è riportato nella Tabella 1, sezioni A1, A2 e A3, ad integrazione delle prestazioni sociali agevolate, nonché nella sezione A4, concernente le prestazioni sociali erogate da INPS, incluse le prestazioni di natura previdenziale rilevanti per il SISS. La sezione A5 riporta le agevolazioni tributarie rilevanti per il SISS. Resta fermo che è da intendersi parte della banca dati delle prestazioni sociali di cui al presente articolo anche la prestazione identificata nell'elenco delle sezioni A1, A2 e A3 come prestazione sociale agevolata laddove, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'ente competente alla disciplina della prestazione medesima non ne abbia sottoposto l'erogazione alla verifica della condizione economica dei beneficiari. Per le prestazioni sociali che non siano riconducibili all'elenco di cui alla Tabella 1 del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, su segnalazione degli enti erogatori, si provvede ad aggiornare l'elenco stesso e a rendere disponibile la sua versione aggiornata.

2. Le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali sono le seguenti:

- a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono individuate con le medesime modalità adottate con riferimento alle



prestazioni sociali agevolate, di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la mancata attivazione dei campi della Tabella 2, sezione 3, non rilevanti per le prestazioni non condizionate ad ISEE.

4. Il Casellario acquisisce dall'Anagrafe tributaria le informazioni sulle agevolazioni tributarie incluse nella sezione A5 della Tabella 1. In ogni caso le informazioni sono acquisite solo in presenza di valori positivi dell'agevolazione tributaria e sono visualizzabili secondo modalità che impediscono l'identificazione dei soggetti.

#### Art. 5.

##### *Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico*

1. Nel caso in cui all'erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale, gli enti erogatori mettono a disposizione del Casellario le informazioni sulla valutazione multidimensionale, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e/o del suo nucleo familiare, come individuate nella Tabella 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono organizzate in tre sezioni corrispondenti a distinte aree di utenza:

- a) Infanzia, adolescenza e famiglia;
- b) Disabilità e non autosufficienza;
- c) Povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio.

Le sezioni costituiscono moduli separati del Casellario, correlate selettivamente con la Tabella 2 e le informazioni estratte dal sistema informativo dell'ISEE secondo le modalità di cui ai commi successivi.

3. In sede di prima applicazione, la Tabella 3 recepisce per ciascuna delle sezioni di cui al comma 2 le informazioni definite, ai fini della realizzazione del SISS, nei moduli in fase di sperimentazione d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e le Province autonome, di cui all'articolo 5 del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare, le informazioni di cui al comma 2 sono definite:

- a) quanto alla lettera a), attraverso il modulo SINBA;
- b) quanto alla lettera b), attraverso il modulo SINA;
- c) quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP.

4. Con riferimento alle sole informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA, di cui al comma 3, l'acquisizione da parte del Casellario avviene in forma individuale ma priva di ogni riferimento che ne permetta il collegamento diretto con gli interessati e comunque con modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili. A tal fine, gli enti erogatori inseriscono il codice fiscale dei beneficiari utilizzandolo esclusivamente per associare alle informa-

zioni raccolte attraverso il modulo SINBA quelle sulle eventuali ulteriori prestazioni, acquisite dal Casellario con la Tabella 2, e quelle eventualmente estratte dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 3. A seguito dell'associazione di cui al precedente periodo, le informazioni sono automaticamente riaggregate, al fine di garantire la non identificabilità degli interessati, prevedendo comunque i seguenti livelli minimi di aggregazione:

a) riferimenti territoriali di livello non inferiore a quello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) riferimenti all'età del beneficiario individuabili in classi non inferiori al triennio;

c) eventuali riferimenti all'ISEE o alle condizioni economiche per scaglioni non inferiori ad euro 3.000.

5. Le procedure mediante le quali si assicura la non identificabilità degli interessati, che deve essere comunque garantita all'atto dell'acquisizione delle informazioni del modulo SINBA da parte del Casellario, sono indicate nel decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Con il medesimo provvedimento si garantisce la non reversibilità del processo di associazione tra le informazioni raccolte attraverso il modulo SINBA e le altre presenti nel Casellario, di cui al secondo periodo del presente comma.


6. Con riferimento alle informazioni raccolte attraverso il modulo SIP, la definizione dei flussi informativi è oggetto di apposita sperimentazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con le Regioni e le Province autonome, ai sensi del comma 7.

7. Al fine di sviluppare l'assetto dei relativi flussi, le informazioni di cui al presente articolo sono inviate all'INPS dagli enti locali, in forma singola o associata, individuati con accordo in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6. Al termine della fase di sperimentazione e a seguito della verifica della congruità dei flussi informativi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si procede all'integrazione ed eventuale revisione dei flussi informativi per tutto il territorio nazionale. Con il medesimo provvedimento si procede alla definizione dei flussi informativi del SIP.

#### Art. 6.

##### *Utilizzo del Casellario*

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nel Casellario, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessa-



ti e comunque secondo modalità, stabilite con il decreto direttoriale di cui all'articolo 2, comma 6, che rendono gli interessati non identificabili, ai seguenti soggetti:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b) Regioni, Province Autonome e Comuni, nonché altri enti pubblici ai quali, in conformità alle leggi vigenti, sia affidata la programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle medesime prestazioni, oltre alle finalità di cui alla lettera a).

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono altresì utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la predisposizione della relazione sulle politiche sociali e assistenziali da presentare alle Camere ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo Ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

4. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili agli enti locali, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente ed alle prestazioni erogate dall'INPS, le informazioni, corredate di codice fiscale, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse, attesa la relazione di complementarità tra le prestazioni erogate dall'INPS e quelle erogate a livello locale.

5. Sono fatti salvi gli specifici utilizzi della banca dati delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, nonché del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Art. 7.

##### *Trattamento e sicurezza dei dati*

1. Gli enti locali, anche in forma associata e, nei casi previsti dalla legge, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, gli altri enti erogatori e l'INPS eseguono la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni del Casellario, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, attivando le procedure di integrazione delle informazioni provenienti da diverse fonti amministrative.

2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza

di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del Casellario ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione del Casellario.

5. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito ovvero non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Casellario.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finali*

1. Le Tabelle 1 e 2 del citato decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono a tutti gli effetti sostituite dalle apposite sezioni della Tabella 1 e della Tabella 2 del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 2014

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
POLETTI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2015  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e  
Min. Lavoro, foglio n. 260



TABELLA 1

## ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

La seguente tabella recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, l'elenco di cui alla Tabella 1 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE". Gli interventi e i servizi, di cui alla sezione A2, classificati con codice da A2.16 a A2.29, costituiscono informazioni da inserire nel Casellario solo in caso di presa in carico da parte del servizio sociale professionale, fermo restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che l'informazione viene raccolta nei soli casi in cui per l'erogazione della prestazione sia necessaria l'identificazione del beneficiario.

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI		
Codice	Denominazione	Descrizione
<b>di cui: Prestazioni sociali agevolate</b>		
A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogato dai Comuni	Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni	Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti	Sostegno economico a favore di persone e famiglie in condizione di povertà per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di



		appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio	
A1.20	Buono vacanze	Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	

**di cui: Altre prestazioni sociali**

A1.22	Contributi economici per l'affidamento familiare di minori	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari
A1.23	Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani	Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani
A1.24	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare

**A2 – INTERVENTI E SERVIZI**

<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>di cui: Prestazioni sociali agevolate</b>		
A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario	Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie	



A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)	
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)	
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio
A2.08	A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione
A2.10	Servizi integrativi per la prima infanzia	In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
A2.11	Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)
A2.12	Mensa scolastica	
A2.13	Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio	Interventi rivolti a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione.
A2.14	Trasporto sociale	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.
A2.15	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	Specificare
<b>di cui: Altre prestazioni sociali</b>		
A2.16	Interventi di supporto per reperimento alloggi	Interventi finalizzati a garantire a persone singole o a nuclei familiari in stato di bisogno l'accesso ad una abitazione. In questa categoria rientrano le attività del settore sociale per l'assegnazione di case di edilizia residenziale pubblica e i servizi di intermediazione per il reperimento alloggi.
A2.17	Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio	Interventi finalizzati alla piena integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio di emarginazione. Sono incluse per esempio le borse lavoro pensionati e le attività per l'attivazione del servizio di "nonno vigile" se considerato nell'ambito sociale, i corsi di lingua italiana per gli immigrati.
A2.18	Servizio di accoglienza di adulti e anziani	Attività di intermediazione e supporto per favorire l'accoglienza, alternativa al ricovero in strutture residenziali, per coloro che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della propria famiglia



A2.19	Servizi di mediazione culturale	Interventi atti a garantire l'accesso paritario in ambito scolastico, sociale e lavorativo delle persone straniere e nomadi.
A2.20	Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto	Forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco nella risposta ai disagi e problemi quotidiani.
A2.21	Telesoccorso e teleassistenza	Interventi tempestivi 24 ore su 24 rivolti a utenti in situazione di emergenza o di improvvisa difficoltà
A2.22	Distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario ecc.)	Sono interventi organizzati abitualmente in luoghi prefissati (es, stazione, ecc) dove avviene la distribuzione, da non confondersi con gli interventi per l'emergenza. (Possono essere effettuati anche con una unità mobile)
A2.23	Servizi per l'igiene personale	Disponibilità di docce o locali per provvedere a l'igiene personale di soggetti senza fissa dimora o che si trovano in condizioni particolarmente disagiate.
A2.24	Servizio per l'affidamento dei minori	Attività di supporto per favorire l'accoglienza (a tempo pieno o parziale) di un minore in un nucleo familiare qualora la famiglia di origine sia momentaneamente impossibilitata a provvedervi in modo adeguato, anche in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
A2.25	Servizio per l'adozione nazionale di minori	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nuovo nucleo familiare
A2.26	Servizio per l'adozione internazionale di minori	Attività volta a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l'accoglienza definitiva in un nuovo nucleo familiare
A2.27	Servizio di mediazione familiare	Servizio di sostegno alla coppia in fase di separazione o già separata, con figli minori.
A2.28	Interventi di sostegno alla genitorialità	Servizio di sostegno alle funzioni genitoriali (anche attraverso colloqui, incontri, titoli sociali)
A2.29	Attività ricreative di socializzazione	Interventi di utilizzo del tempo libero organizzati per rispondere a bisogni di socializzazione e comunicazione delle persone in stato di disagio e per promuovere occasioni di incontro e conoscenza tra italiani e stranieri. Vi è compresa l'organizzazione di soggiorni climatici o termali rivolte in particolare ai soggetti fragili.
A2.30	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare

### A3 – SERVIZI EROGATI ATTRAVERSO STRUTTURE


Codice	Denominazione	Descrizione
		<b>di cui: Prestazioni sociali agevolate</b>
A3.01	Strutture semiresidenziali	Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti
A3.02	Strutture residenziali	<u>Struttura familiare</u> : di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. <u>Struttura comunitaria</u> : di dimensioni variabili a secondo dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. <u>Centri estivi o invernali con pernottamento</u> : strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali




A3.03	Asilo Nido	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia.
A3.04	Edilizia residenziale pubblica	
A3.05	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	Specificare
<b>di cui: Altre prestazioni sociali</b>		
A3.06	Altro (prestazione non soggetta a ISEE)	Specificare
<b>A4 – PRESTAZIONI INPS (INCLUSE LE PRESTAZIONI DI NATURA PREVIDENZIALE RILEVANTI PER IL SISS)</b>		
Codice	Denominazione	Descrizione
A4.01	Pensione di invalidità civile	Prestazione concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, a cui l'apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia
A4.02	Pensione ai non vedenti (assoluti, parziali e decimisti)	Prestazione concessa a coloro che siano riconosciuti ciechi civili
A4.03	Pensione ai non udenti	Prestazione concessa ai minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
A4.04	Assegno mensile	Prestazione concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria, sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia.
A4.05	Indennità di accompagnamento	Prestazione concessa agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
A4.06	Indennità accompagnamento minori	Prestazione concessa ai minori invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua
A4.07	Indennità di frequenza	Prestazione concessa a invalidi civili minori, per aiutare l'inserimento nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate



A4.08	Indennità di comunicazione	Prestazione concessa ai sordi al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dallo stato di bisogno economico, dall'età o dall'eventuale ricovero in istituto
A4.09	Pensione sociale	Prestazione assistenziale riconosciuta, agli ultrasessantatrenni, cittadini italiani e membri UE residenti abitualmente in Italia, sprovvisti di reddito o con reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge
A4.10	Assegno sociale	Idem pensione sociale (con effetto dal 1° gennaio 1996)
A4.11	Pensione/assegno sociale ex pensione invalidità civile	Pensione di invalidità civile o pensione ai non udenti erogata a soggetti con 65 anni e più. In questi casi l'importo della pensione di inabilità viene adeguato a quello della pensione o assegno sociale
A4.12	14° mensilità	Somma aggiuntiva a favore di titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di determinate condizioni di reddito ed età
A4.13	Importo aggiuntivo	Importo aggiuntivo corrisposto con la tredicesima mensilità in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l'importo annuo del trattamento minimo del FPLA1.3 maggiorato dell'importo aggiuntivo stesso
A4.14	Maggiorazione mensile pensione	Assegno ai titolari di invalidità civile di età inferiore ai 65 anni che non superano determinati limiti di reddito annuo
A4.15	Maggiorazione sociale	Prestazione assistenziale erogata dall'INPS dietro domanda del pensionato con trattamento minimo che rientra nei limiti di reddito previsti
A4.16	Integrazione al minimo	Integrazione fino al raggiungimento del trattamento minimo della pensione (esclusa la pensione di vecchiaia liquidata col sistema contributivo) secondo criteri reddituali.
A4.17	Assegno familiare	Prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge
A4.18	Assegno maternità	Indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita, dell'affidamento o dell'adozione di un minore.
A4.19	Assegno al nucleo familiare	Prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori (dipendenti, parasubordinati, pensionati, ecc.) che hanno un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge)
A4.20	Permessi retribuiti Legge 104/92	Permessi retribuiti, aventi come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap, che spettano ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 e ai loro familiari entro il terzo grado di parentela e affinità
A4.21	Congedo straordinario L. 388/2000	Congedo straordinario, retribuito con indennizzo (e contribuzione figurativa) avente come scopo la cura e l'assistenza del portatore di handicap, che spetta ai



		cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto e ai loro familiari, secondo le modalità previste dalla norma
A4.22	Altro	Specificare
<b>A5 – AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE RILEVANTI PER IL SISS</b>		
<b>Codice</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
A5.01	Detrazioni per coniuge a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.02	Detrazioni per figli a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.03	Ulteriore detrazione per figli a carico (famiglie numerose)	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.04	Detrazioni per altri familiari a carico	Art. 12, comma 1, lett. a), b), c) e d), comma 1-bis, comma 3 del TUIR
A5.06	Deduzione delle spese mediche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione	Art. 10, comma 1, lett. b), e comma 2, TUIR
A5.07	Detrazione per spese relative a mezzi necessari all'accompagnamento e a facilitare l'autosufficienza dei soggetti disabili	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.08	Detrazione per spese relative a cani guida per non vedenti	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.09	Detrazione per servizi di interpreariato	Art. 15, comma 1, lett. c) e lett. c-ter), TUIR
A5.10	Detrazione del 19% per le spese di frequenza degli asili nido	Art. 1, comma 335, della Legge n. 266/05; art.2, comma 6, della Legge n. 203/08
A5.11	Detrazione per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana	Art. 15, comma 1, lett. i-septies) e comma 2, TUIR
A5.13	Detrazione spese mantenimento cani guida	Art. 15, comma 1, lett. l-quater , TUIR
A5.15	Detrazione per canoni di locazione dell'abitazione principale	Art. 16, commi 01, 1, 1-bis, 1.ter e 1-sexies, TUIR
A5.16	Altre agevolazioni	Specificare



## TABELLA 2

## CASSELLARIO DELL'ASSISTENZA, INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI

La seguente tabella, nella sua articolazione in sezioni, recepisce, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, la Tabella 2 del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE".

## SEZIONE 1 – DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGATORE


CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.1.1. CODICE ENTE EROGATORE	NUMERICO			
2.1.2. DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE	TESTO			
2.1.3. INDIRIZZO (VIA, N. CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)	TESTO			

## SEZIONE 2 – DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.2.1. NOME	TESTO			
2.2.2. COGNOME	TESTO			
2.2.3. CODICE FISCALE	TESTO			
2.2.4. GENERE	NUMERICO	1-2	1. MASCHIO 2. FEMMINA	
2.2.5. ANNO NASCITA	NUMERICO		AAAA	
2.2.6. CODICE CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.2.6.1. CODICE EVENTUALE SECONDA CITTADINANZA	NUMERICO		ISO 3166	
2.2.7. CODICE REGIONE RESIDENZA	NUMERICO		DM 1986	
2.2.8. CODICE COMUNE RESIDENZA	NUMERICO		CODICI ISTAT	
2.2.9. CODICE NAZIONE RESIDENZA	NUMERICO		ISO 3166	

## SEZIONE 3 – PRESTAZIONI SOCIALI

CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
2.3.0. PRESENZA DI PROVA DEI MEZZI	NUMERICO	1-4	1. PRESTAZIONE SOGGETTA A ISEE 2. PRESTAZIONE SOGGETTA A PROVA DEI MEZZI, MA NON ATTRAVERSO ISEE (ES. PRESTAZ. INPS, AGEVOLAZ. TRIBUT.) 3. PRESTAZIONE IN GENERALE SOGGETTA A ISEE, MA SOTTRATTA ALLA PROVA DEI MEZZI PER LO SPECIFICO BENEFICIARIO IN VIRTU' DI ALTRI CRITERI DI BISOGNO (ES. ASILO NIDO PER BAMBINO CON DISABILITA' O IN FAMIGLIE NUMEROSE, ECC.)	



		4. PRESTAZIONE NON SOGGETTA A PROVA DEI MEZZI (ASSENZA DI CRITERI ECONOMICI NELLA DISCIPLINA DELL'EROGAZIONE)		
2.3.1	CARATTERE PRESTAZIONE	NUMERICO	1-2	1. PERIODICO 2. OCCASIONALE (UNICA SOLUZIONE)
2.3.2	NUMERO PROTOCOLLO DSU	NUMERICO		SOLO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.0=1
2.3.3	DATA DI SOTTOSCRIZIONE DSU	TESTO	GG/MM/AAAA	SOLO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.0=1
2.3.4	CODICE PRESTAZIONE	TESTO	TABELLA 1	
2.3.5	DENOMINAZIONE PRESTAZIONE	TESTO	TABELLA 1	
2.3.6	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI INIZIO PRESTAZIONE	TESTO	GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=1
2.3.7	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI FINE PRESTAZIONE	TESTO	GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=1
2.3.8	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI EROGAZIONE PRESTAZIONE	TESTO	GG/MM/AAAA	PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=2
2.3.9	IMPORTO PRESTAZIONE.	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN EURO	PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=2
2.3.10	PERIODO DI EROGAZIONE IN MESI	NUMERICO	0-12	PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=1
2.3.11	IMPORTO MENSILE EROGATO	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN EURO	PER VALORI DEL CAMPO 2.3.1=1
2.3.12	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DELL'ENTE EROGATORE.	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN EURO	1
2.3.13	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DELL'UTENTE.	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN EURO	
2.3.14	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN EURO	
2.3.15	IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE/RETTA MASSIMA RICHiesta PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE.	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN EURO	
2.3.16	EVENTUALE SOGLIA ISEE PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN EURO	SOLO PER VALORI DEL CAMPO 2.3.0=1. NEL CASO DI PIU' SCAGLIONI DI ISEE INDICARE L'EVENTUALE SOGLIA MASSIMA.
2.3.17	ORE DI SERVIZIO PROFESSIONALE PRESTATO MENSILMENTE	NUMERICO	VALORE ESPRESSO IN ORE	SE LA PRESTAZIONE È IN SERVIZI
2.3.18	PRESA IN CARICO	NUMERICO	1-2	1. Si 2. No
2.3.19	AREA DI UTENZA	NUMERICO	1-3	FAMIGLIA E MINORI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE PER VALORI DEL CAMPO 2.3.18=1




## TABELLA 3


## VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE PER LA PRESA IN CARICO

## SEZIONE 3.1 – SINBA


CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
3.1.1	NUMERICO	1-6	MADRE PADRE FRATELLI/SORELLE NONNO/A COMPAGNO/A DELLA MADRE O DEL PADRE ALTRI CONVIVENTI	
3.1.2	NUMERICO	1-2	SI NO	
3.1.3	NUMERICO	1-4	NON È ORFANO ORFANO DI ENTRAMBI ORFANO DI PADRE ORFANO DI MADRE GENITORI IGNOTI	
3.1.4	NUMERICO	1-9	NELLA SUA FAMIGLIA PRESSO PARENTI IN FAMIGLIA AFFIDATARIA IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIALE IN STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA IN ISTITUTO PENALE MINORILE CON AMICI E CONOSCENTI SENZA DIMORA	
3.1.5	NUMERICO	1-8	NESSUNA SCUOLA/STRUTTURA ASILO NIDO SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO SCUOLA SECONDARIA II GRADO CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE	
3.1.6	NUMERICO	1-4	INATTIVO (NON IN ETÀ DA LAVORO, NON HA E NON CERCA LAVORO) OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE	
3.1.7	NUMERICO	1-2	SI NO	
3.1.8	NUMERICO		FISICA	



				PSICHICA SENSORIALE PLURIMA
				CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE PARZIALE NON INFERIORE AL 75% CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE TOTALE (100%) CON INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE TOTALE (100%) SENZA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO CERTIFICAZIONE NPI CERTIFICAZIONE L. 104
3.1.9	INVALIDITÀ CIVILE E ALTRE CERTIFICAZIONI	NUMERICO	1-8	
3.1.10	CODICE CITTADINANZA PADRE			ISO 4166
3.1.11	CODICE CITTADINANZA MADRE	NUMERICO		ISO 4166
3.1.12	CODICE REGIONE RESIDENZA PADRE	NUMERICO		DM 1986
3.1.13	CODICE REGIONE RESIDENZA MADRE	NUMERICO		DM 1986
3.1.14	CODICE COMUNE RESIDENZA PADRE	NUMERICO		CODICI ISTAT
3.1.15	CODICE COMUNE RESIDENZA MADRE	NUMERICO		CODICI ISTAT
				NESSUN TITOLO LICENZA ELEMENTARE LICENZA MEDIA QUALIFICA PROFESSIONALE DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE LAUREA O DIPLOMA DI LAUREA
3.1.16	TITOLO DI STUDIO DEL PADRE	NUMERICO	1-6	
				NESSUN TITOLO LICENZA ELEMENTARE LICENZA MEDIA QUALIFICA PROFESSIONALE DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE LAUREA O DIPLOMA DI LAUREA
3.1.17	TITOLO DI STUDIO E DELLA MADRE	NUMERICO	1-6	
				OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE
3.1.18	CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E SOCIALE DEL PADRE	NUMERICO	1-8	
				OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O
3.1.19	CONDIZIONE OCCUPAZIONALE E SOCIALE DELLA MADRE	NUMERICO	1-8	
				OCCUPATO DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE CASALINGA/O




	STUDENTE RITIRATO/A DAL LAVORO INABILE AL LAVORO IN ALTRA CONDIZIONE				
3.1.20	GG/MM/AAAA	SERVIZIO SOCIALE MINORI DELLA GIUSTIZIA MINORILE ALTRO SERVIZIO SOCIALE (CONSULTORI, CENTRI FAMIGLIA, DI ALTRO AMBITO/DISTRETTO, ...) SERVIZI SANITARI/MEDICO DI BASE/PEDIATRA PRIVATO SOCIALE/VOLONTARIATO FORZE DELL'ORDINE BENEFICIARIO STESSO GENITORI AFFIDATARI/TUTORE GENITORI/FRATELLI/ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI PARENTI NON CONVIVENTI TRIBUNALE ORDINARIO AUTORITÀ GIUDIZIARIE MINORILI PROFESSIONISTA PRIVATO SCUOLA VICINATO O CONOSCENTI	GG/MM/AAAA	NUMERICO	DATA DELLA PRIMA SEGNALEZIONE AL SERVIZIO SOCIALE
3.1.21		NUMERICO	1-14	NUMERICO	FONTE DELLA SEGNALEZIONE
3.1.22		NUMERICO	1-13	NUMERICO	VALUTAZIONE DEL MINORE
3.1.23		NUMERICO	1-13	NUMERICO	VALUTAZIONE DELLA FAMIGLIA DEL MINORE



					DIPENDENZA PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE ALTRE PROBLEMATICHE SANITARIE GRAVE CONFLITTUALITÀ FAMILIARE FAMIGLIA MALTRATTANTE FAMIGLIA ABUSANTE PROBLEMI GIUDIZIARI FALLIMENTO AFFIDO PREADOTTIVO NEL 1 ANNO INADEMPIENZA OBBLIGHI SANITARI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DIFFICOLTÀ ABITATIVE
3.1.24	SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		1-2		SI NO
3.1.25	DATA SEGNALAZIONE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	NUMERICO			GG/MM/AAAA
3.1.26	PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO	NUMERICO	1-2		SI NO
3.1.27	DATA DELL'EVENTUALE PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO	NUMERICO			GG/MM/AAAA
3.1.28	AUTORITÀ EMANANTE IL PROVVEDIMENTO	NUMERICO	1-4		GIUDICE TUTELARE TRIBUNALE PER I MINORI PROCURA PER I MINORI TRIBUNALE ORDINARIO
3.1.29	POTESTÀ E TUTELA	NUMERICO	1-5		SOSPENSIONE POTESTÀ GENITORIALE DECADENZA POTESTÀ GENITORIALE PRESCRIZIONI AI GENITORI TUTELA A PARENTI O ALTRI SOGGETTI CURETALA
3.1.30	TIPO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO	NUMERICO	1-8		ADOTTABILITÀ ADOZIONE NAZIONALE ADOZIONE INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO FAMILIARE AFFIDO AL SERVIZIO SOCIALE AFFIDAMENTO A UNO DEI GENITORI IN CASO DI SEPARAZIONE VIGILANZA POST-ADOZIONE" ALLONTANAMENTO DEL MINORE IN VIA D'EMERGENZA (ART.403 C.C.)
3.1.31	FORMA DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2		CONSENSUALE GIUDIZIARIO
3.1.32	TIPO DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2		INTRAFAMILIARE ETEROFAMILIARE
3.1.33	DURATA DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2		TEMPO PIENO TEMPO PARZIALE
3.1.34	CARATTERE DELL'INTERVENTO DI AFFIDO	NUMERICO	1-2		RESIDENZIALE DIURNO



3.1.35	Esito affido	NUMERICO	1-9	RIENTRATO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
				AFFIDATA AD ALTRO NUCLEO FAMILIARE
				ADOSSATO
				INSERITO IN STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA
				INSERITO IN STRUTTURA SANITARIA
				VITA IN AUTONOMIA
				RIMPATRIATO
				DESTINAZIONE IGNOTA
				ALTRO
				FAMILIARE-PREVALENTE ACCOGLIENZA
				ABITATIVA
				FAMILIARE- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE
				FAMILIARE-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA
COMUNITARIO-ACCOGLIENZA DI EMERGENZA				
COMUNITARIO-PREVALENTE ACCOGLIENZA ABITATIVA				
COMUNITARIO- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE				
COMUNITARIO-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA				
COMUNITARIO-FUNZIONE EDUCATIVA-PSICOLOGICA				
COMUNITARIO-FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
BASSA				
COMUNITARIO- FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
MEDIO-ALTA				
CONSENSUALE GIUDIZIARIO				
CON GENITORE				
SENZA GENITORE				
3.1.36	CARATTERE INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	NUMERICO	1-10	RIENTRATO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
				IN FAMIGLIA AFFIDATARIA O AFFIDATARIO
				ADOSSATO
				INSERITO IN ALTRA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA
				INSERITO IN STRUTTURA SANITARIA
				RESO AUTONOMO
				RIMPATRIATO
				FAMILIARE-PREVALENTE ACCOGLIENZA
				ABITATIVA
				FAMILIARE- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE
				FAMILIARE-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA
				COMUNITARIO-ACCOGLIENZA DI EMERGENZA
				COMUNITARIO-PREVALENTE ACCOGLIENZA ABITATIVA
COMUNITARIO- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE				
COMUNITARIO-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA				
COMUNITARIO-FUNZIONE EDUCATIVA-PSICOLOGICA				
COMUNITARIO-FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
BASSA				
COMUNITARIO- FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
MEDIO-ALTA				
CONSENSUALE GIUDIZIARIO				
CON GENITORE				
SENZA GENITORE				
3.1.37	FORMA INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	NUMERICO	1-2	RIENTRATO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
				IN FAMIGLIA AFFIDATARIA O AFFIDATARIO
				ADOSSATO
				INSERITO IN ALTRA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA
				INSERITO IN STRUTTURA SANITARIA
				RESO AUTONOMO
				RIMPATRIATO
				FAMILIARE-PREVALENTE ACCOGLIENZA
				ABITATIVA
				FAMILIARE- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE
				FAMILIARE-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA
				COMUNITARIO-ACCOGLIENZA DI EMERGENZA
				COMUNITARIO-PREVALENTE ACCOGLIENZA ABITATIVA
COMUNITARIO- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE				
COMUNITARIO-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA				
COMUNITARIO-FUNZIONE EDUCATIVA-PSICOLOGICA				
COMUNITARIO-FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
BASSA				
COMUNITARIO- FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
MEDIO-ALTA				
CONSENSUALE GIUDIZIARIO				
CON GENITORE				
SENZA GENITORE				
3.1.38	TIPO INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE	NUMERICO	1-2	RIENTRATO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
				IN FAMIGLIA AFFIDATARIA O AFFIDATARIO
				ADOSSATO
				INSERITO IN ALTRA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA
				INSERITO IN STRUTTURA SANITARIA
				RESO AUTONOMO
				RIMPATRIATO
				FAMILIARE-PREVALENTE ACCOGLIENZA
				ABITATIVA
				FAMILIARE- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE
				FAMILIARE-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA
				COMUNITARIO-ACCOGLIENZA DI EMERGENZA
				COMUNITARIO-PREVALENTE ACCOGLIENZA ABITATIVA
COMUNITARIO- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE				
COMUNITARIO-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA				
COMUNITARIO-FUNZIONE EDUCATIVA-PSICOLOGICA				
COMUNITARIO-FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
BASSA				
COMUNITARIO- FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
MEDIO-ALTA				
CONSENSUALE GIUDIZIARIO				
CON GENITORE				
SENZA GENITORE				
3.1.39	Esito a fine inserimento in struttura	NUMERICO	1-9	RIENTRATO NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
				IN FAMIGLIA AFFIDATARIA O AFFIDATARIO
				ADOSSATO
				INSERITO IN ALTRA STRUTTURA SOCIO-EDUCATIVA
				INSERITO IN STRUTTURA SANITARIA
				RESO AUTONOMO
				RIMPATRIATO
				FAMILIARE-PREVALENTE ACCOGLIENZA
				ABITATIVA
				FAMILIARE- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE
				FAMILIARE-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA
				COMUNITARIO-ACCOGLIENZA DI EMERGENZA
				COMUNITARIO-PREVALENTE ACCOGLIENZA ABITATIVA
COMUNITARIO- PREVALENTE FUNZIONE TUTELARE				
COMUNITARIO-FUNZIONE SOCIO-EDUCATIVA				
COMUNITARIO-FUNZIONE EDUCATIVA-PSICOLOGICA				
COMUNITARIO-FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
BASSA				
COMUNITARIO- FUNZIONE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA				
MEDIO-ALTA				
CONSENSUALE GIUDIZIARIO				
CON GENITORE				
SENZA GENITORE				



				DESTINAZIONE IGNOTA
				ALTRO
				PASSAGGIO A SERVIZIO TERRITORIALE
				ALTRO AMBITO/DISTRETTO DELLA
				STESSA REGIONE
				PASSAGGIO A SERVIZIO TERRITORIALE
				ALTRO AMBITO/DISTRETTO DI ALTRA
				REGIONE
				RAGGIUNTA ETÀ MAGGIORENNE
				CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E
				DELLA PRESA IN CARICO PER
				RISOLUZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
				USCITA RICHIESTA DAL MINORE
				UTENTE O DALLA FAMIGLIA
				RIMPATRIO
				IRREPERIBILITÀ
				DECESSO
				ALTRO
				NELLA FAMIGLIA DI ORIGINE
				VITA IN AUTONOMIA (IN APPARTAMENTO
				ANCHE CON ALTRI NON FAMILIARI O
				PARENTI)
				RIMANE NELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA
				ANCHE SE MAGGIORENNE
				RIMANE NELLA STRUTTURA
				RESIDENZIALE SOCIO-ASSISTENZIALE
				ANCHE SE MAGGIORENNE
				COLLOCATO IN STRUTTURA
				RESIDENZIALE SANITARIA
				ADOTTATO IN UNA NUOVA FAMIGLIA
				IN ISTITUTO PENALE
				DESTINAZIONE IGNOTA
				SERT
				NPI
				PSICOLOGIA CLINICA/DSM
				ALTRI SERVIZI SOCIALI (CONSULTORIO,
				CENTRI FAMIGLIA, ADULTI, DI ALTRO
				ABITO/DISTRETTO, ...)
				USSM MINISTERO GIUSTIZIA
				SCUOLA
				SERVIZI PRIVATO SOCIALE
				ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO
				ALTRO
3.1.40	MOTIVAZIONE DELLA CHIUSURA DELLA PRESA IN CARICO	NUMERICO	1-9	
3.1.41	SITUAZIONE DEL MINORE DOPO LA CHIUSURA DELLA PRESA IN CARICO	NUMERICO	1-8	
3.1.42	COLLABORAZIONI EFFETTUATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI	NUMERICO	1-9	



## 3.2 – SINA

CAMPO	TIPO	RANGE	DOMINIO	NOTE
3.2.1	NUMERICO	1-3	SI SPOSTA DA SOLO SI SPOSTA ASSISTITO NON SI SPOSTA	
3.2.2	NUMERICO	1-3	AUTONOMO PARZIALMENTE DIPENDENTE TOTALMENTE DIPENDENTE	
3.2.3	NUMERICO	1-3	LIEVI MODERATI GRAVI	
3.2.4	NUMERICO	1-2	ASSENTI PRESENTI	
3.2.5	NUMERICO	1-3	BASSA MEDIA ALTA	
3.2.6	NUMERICO	1-3	AUTONOMO E IN EQUILIBRIO FINANZIARIO RICEVE AIUTO DA PARENTI E/O DA ALTRE PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO ECONOMICO E SENZA AIUTI DA PARENTI O ALTRE PERSONE	
3.2.7	NUMERICO	1-3	PRESENZA DELLA RETE FAMILIARE O INFORMALE PRESENZA PARZIALE E/O TEMPORANEA DELLA RETE FAMILIARE O INFORMALE ASSENZA DELLA RETE FAMILIARE O INFORMALE	
3.2.8	NUMERICO	1-3	UVM CARTELLA SOCIALE O ALTRA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DIRETTA	
3.2.9	NUMERICO	1-7	SVAMA AGED RUG SOSIA SCHEMA POLARE VALGRAF	
3.2.10	NUMERICO	1-8	ALTRO SISTEMA DI CODIFICA CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE PARZIALE NON INFERIORE AL 75% CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE TOTALE (100%) CON INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO	



			CERTIFICAZIONE INVALIDITÀ CIVILE TOTALE (100%) SENZA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO CERTIFICAZIONE NPI CERTIFICAZIONE L.104 (ART.3, COMMA 1) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.3, COMMA 3) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.12) CERTIFICAZIONE L.104 (ART.13)
3.2.11	FONTE DI DERIVAZIONE DELL'INVALIDITÀ NECESSITÀ DI INTERVENTI SOCIALI	NUMERICO TESTO	1-2 1



## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note al titolo:

— Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica):

«Art. 13 (Casellario dell'assistenza). — 1. È istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni non profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. All'art. 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono soppresse le parole: "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo";

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni.";

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro

il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso."».

## Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni



regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

— Si riporta l'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):

«Art. 21 (*Sistema informativo dei servizi sociali*). — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.».

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174.

— Per il testo dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 si vedano le note al titolo.

— Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014:

«Art. 5 (*Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione

di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.».

— Si riporta l'art. 16, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo):

«Art. 16 (*Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale*). — 1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'art. 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della



programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'art. 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo.

5. All'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola "INPS" è sostituita dalle seguenti: "ente erogatore";

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica" sono sostituite dalle seguenti: "discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica";

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo."

6. All'art. 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in via telematica," sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196," e, alla medesima lettera, dopo le parole: "informazioni personali" sono inserite le seguenti: ", anche sensibili".

6-bis. All'art. 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,".

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.";

b) all'art. 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'art. 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato art. 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.".

9. All'art. 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "limitatamente al giudizio di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione del giudizio di cassazione".


10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo del decreto 8 marzo 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 2013, n. 149.

— Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto 26 giugno 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - Anno 2013):

«Art. 5. — Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 4, le Regioni e le Province autonome concorrono, nel rispetto dei sistemi informativi regionali, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.».

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2013, n. 212.



— Si riporta l'art. 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:

«Art. 154 (*Compiti*). — (*Omissis*).

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

*Note all'art. 1:*

— Per l'art. 13 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 21, comma 1, della citata legge n. 328 del 2000, si vedano le note alle premesse.

— Per il citato decreto 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

Si riporta l'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 128 (*Oggetto e definizioni*). — 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.».

— Si riporta l'art. 1, comma 2, della citata legge, n. 328 del 2000:

«Art. 1 (*Principi generali e finalità*). — 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

— Per l'art. 21 della citata legge n. 328 del 2000, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013 si vedano le note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130):

«Art. 3 (*Indicatore della situazione reddituale*). — 1. La rubrica dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale".

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;".

3. Alla lettera *g*) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le

parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: "i, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato".

4. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

*a*) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;

*b*) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.".

5. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è soppresso.».

«Art. 4 (*Indicatore della situazione patrimoniale*). — 1. L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, è sostituito dal seguente: "Art. 4 (*Indicatore della situazione patrimoniale*). — 1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:

*a*) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;

2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;

3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

*b*) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d*).

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.».

*Note all'art. 2:*


— Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per il testo del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4-bis del citato decreto legislativo, n. 109 del 1998:

«Art. 4-bis (*Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente*). — 1. L'INPS per l'alimentazione del siste-



ma informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle integrazioni e alle variazioni di cui all'art. 3, ovvero effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 8, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni da esso erogate.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda.»

— Per il testo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 159 del 2013, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 4 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013:

«Art. 4 (Utilizzo della banca dati sulle prestazioni sociali agevolate). — 1. Le informazioni della banca dati, di cui all'art. 2, sono raccolte e utilizzate al fine di rafforzare i controlli connessi all'erogazione di prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE, all'irrogazione di sanzioni per la fruizione illegittima delle medesime prestazioni, nonché per le attività di programmazione, monitoraggio e valutazione in materia di politiche sociali, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Alle informazioni della banca dati delle prestazioni sociali agevolate accedono, per finalità di controllo, l'INPS, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e a tale fine i medesimi enti possono accedere alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel Sistema informativo dell'ISEE, gestito dall'INPS ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. In particolare, le informazioni della banca dati sono utilizzate dall'INPS al fine del rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, mediante la costituzione, sulla base di indici di priorità basati, tra l'altro, sul valore economico e la tipologia della prestazione, individuati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale.

3. Nei casi di cui all'art. 3, comma 1, il valore dell'ISEE ricalcolato è comunicato dall'INPS all'ente erogatore al fine di verificare l'eventualità che in base al nuovo ISEE il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate. In caso di esito positivo della verifica, l'INPS rende disponibili all'ente le informazioni relative alle motivazioni alla base del nuovo calcolo dell'ISEE ai fini dell'immediata irrogazione della sanzione, di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, in caso di maggior reddito accertato in via definitiva, ovvero ai fini della richiesta al soggetto interessato dei chiarimenti in ordine ai motivi della rilevata discordanza.

4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'INPS rende disponibili per l'alimentazione del SISS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, le informazioni contenute nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, nonché con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età, in forma individuale ma prive di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ai seguenti soggetti:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio;

b) Regioni e Province Autonome, Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e

socio-sanitari, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, per fini di programmazione delle prestazioni sociali agevolate, oltre alle finalità di cui alla lettera a).

5. Per i medesimi fini di cui al comma 4, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province autonome è altresì fornito un campione contenente, oltre alle informazioni di cui al comma 4, le informazioni analitiche contenute nella DSU, in forma individuale ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU del proprio ambito territoriale, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili sulla base di apposita valutazione del rischio di identificazione.

6. L'INPS fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo le indicazioni del medesimo ministero, rappresentazioni in forma aggregata dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

7. L'INPS, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, rende accessibili ai Comuni, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo ente, le informazioni, corredate di codice fiscale, contenute nella banca dati di cui all'art. 2, al fine di migliorare e rendere più efficiente ed efficace la gestione delle risorse.»

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 5 del citato decreto interministeriale 26 giugno 2013, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'art. 8 della citata legge n. 328 del 2000:

«Art. 8 (Funzioni delle regioni). — 1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;

b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;

d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;

e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e 5;



g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'art. 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera g);

m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;

n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.»

— Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, si vedano le note alle premesse.

— Si riportano gli articoli da 71 a 84 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 71 (Regole tecniche). — 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA. Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole.

1-bis.

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.

Art. 72 (Definizioni relative al sistema pubblico di connettività). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;

b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;

d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;

e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.


Art. 73 (Sistema pubblico di connettività (SPC)). — 1. Nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) sviluppo architettonico ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;

b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;



c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'art. 71.

Art. 74 (*Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni*).

— 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Art. 75 (*Partecipazione al Sistema pubblico di connettività*).

— 1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'art. 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E' altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.

3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'art. 79.

Art. 76 (*Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività*). — 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Art. 77 (*Finalità del Sistema pubblico di connettività*). — 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità:

a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;

b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;

c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;

d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione;

e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 78 (*Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività*). — 1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'art. 73, comma 3-bis. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.

2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'art. 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'art. 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziati nell'anno in corso per spese di telefonia.

Art. 79 (*Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività*). — 1. È istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;

b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;

c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;

d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71;

e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'art. 82;

f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'art. 82;


g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;

h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Art. 80 (*Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività*). — 1. La Commissione è formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.

2. Il Presidente della Commissione è il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico è rinnovabile.



3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'art. 87.

Art. 81 (*Ruolo di DigitPA*). — 1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2.

2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Art. 82 (*Fornitori del Sistema pubblico di connettività*). — 1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'art. 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'art. 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;

b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;

c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;

d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività;

b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Art. 83 (*Contratti quadro*). — 1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'art. 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 84 (*Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione*). — 1. Le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'art. 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.»

— Si riportano gli articoli da 31 a 36 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:


«Art. 31 (*Obblighi di sicurezza*). — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32 (*Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*). — 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'art. 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'art. 32-bis.

1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del



servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 32-bis (*Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali*). — 1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante.

2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione.

4. Ove il fornitore non vi abbia già provveduto, il Garante può, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione.

5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

6. Il Garante può emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.

7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine.

8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 33 (*Misure minime*). — 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (*Trattamenti con strumenti elettronici*). — 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

[g] tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;]

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 35 (*Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici*). — 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'ideale custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 (*Adeguamento*). — 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.»

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti al citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, si vedano le note alle premesse.

15G00038

